



N. 1445

SUPPLEMENTO

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)**  
**dal Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)**  
**dal Ministro per gli affari europei, il PNRR**  
**e le politiche di coesione (FOTI)**  
**e dal Ministro del turismo (GARNERO SANTANCHÈ)**  
**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2025**

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante  
ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del  
Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico  
2025/2026

*L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relative al decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 aprile 2025.*

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

**Amministrazione competente:** Ministero dell’istruzione e del merito e relativamente all’articolo 4 il Ministero del turismo

**Referente dell’amministrazione competente:** Ufficio legislativo

\*\*\*

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### 1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto-legge si compone di due Capi. Il Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 4, relativo alle “*disposizioni urgenti per l’attuazione delle misure del piano nazionale di ripresa e resilienza*”, il Capo II, che comprende gli articoli da 5 a 11, riguardante le “*misure urgenti in materia di istruzione e merito e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026*”.

L’intervento normativo di cui all’**articolo 1** è necessario e urgente poiché volto ad accelerare e semplificare il raggiungimento del target PNRR previsto per l’attuazione della riforma 1.1 della Missione 4 “*Istruzione e ricerca*” Componente 1 del PNRR. Detta riforma è stata realizzata con l’articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, recante misure per la riforma degli istituti tecnici, nei termini previsti dalla misura M4C1 – 5, vale a dire entro il 31 dicembre 2022. Con riferimento all’attuazione della riforma, l’articolo 26, comma 1 e la misura M4C1-10bis prevedono l’adozione di un decreto avente natura regolamentare con il quale abrogare o modificare il vigente decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. Detto decreto è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2024, ma non è possibile completare il complesso *iter* di emanazione entro il termine previsto dalla misura *M4C1-10 bis*. Pertanto, la proposta normativa è essenziale per consentire il raggiungimento del target nei tempi previsti, consolidando, con l’introducendo articolo 26-bis, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato ai sensi dell’articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge n. 144/2022 e prevedendo che alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento si provveda sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all’Allegato 2-bis e del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all’Allegato 2-ter.

L’**articolo 2** contiene disposizioni per l’attuazione della Riforma 2.1 del sistema di reclutamento dei docenti - M4C1 del PNRR. La necessità e urgenza di tale intervento è dovuta alla cadenza annuale dei concorsi banditi secondo l’attuale normativa. In particolare, l’annualità del concorso impone che il relativo bando sia emanato nei primi mesi dell’anno scolastico al fine di consentire l’espletamento delle procedure e la loro conclusione in tempo utile per poter procedere alle assunzioni nei mesi estivi precedenti all’anno scolastico di riferimento. Le tempistiche di emanazione dei bandi non consentono, infatti, di tenere in considerazione, ai fini delle disponibilità dei posti da mettere a bando, né l’esito dei pensionamenti per l’anno scolastico di riferimento né lo sviluppo delle operazioni di mobilità.

In particolare, il comma 1 della proposta normativa prevede la possibilità di coprire i posti rimasti vacanti e disponibili a valle dell’espletamento delle procedure concorsuali mediante utilizzo dei soggetti che hanno superato le prove dei concorsi PNRR, ma che per punteggio non sono rientrati nella graduatoria dei vincitori. A tal fine la disposizione prevede l’integrazione delle graduatorie, a

decorrere da quella del primo concorso PNRR, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali in una misura pari al 30% dei posti banditi.

Il comma 2 prevede l’istituzione di un elenco generale istituito in ciascuna regione utilizzabile esclusivamente per le assunzioni ulteriormente residuali dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei concorsi ordinari e degli idonei inseriti nelle graduatorie ai sensi del comma 1 della disposizione. Si prevede, altresì, l’esplicita accettazione della sede assegnata in qualità di aventi titolo all’assunzione entro 5 giorni dall’individuazione della sede stessa.

Il comma 3 incide esclusivamente sulle modalità del calcolo dell’arrotondamento che determina la ripartizione tra la procedura del 2018 e quella del 2020 prevedendo che le frazioni di posto siano arrotondate per eccesso se uguali o maggiori a 0,5 invece che per difetto.

Il comma 4 è volto a consentire l’immissione in ruolo, a valere sul contingente autorizzato per l’anno scolastico 2025/2026, anche degli aspiranti inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025 ed entro il 10 dicembre 2025, in modo da consentire la gestione delle operazioni di reclutamento entro il 31 dicembre 2025. Si prevedono, altresì, disposizioni relative alle modalità e ai termini di scelta della sede nonché disposizioni relative al personale docente con contratto a tempo determinato risultato vincitore nella medesima regione e per la copertura di posti rimasti vacanti. Viene, infine, confermata la disciplina vigente sia per i vincitori di concorso in possesso dell’abilitazione che per i vincitori che ne sono privi.

L’**articolo 3**, intende garantire il raggiungimento del target PNRR relativamente alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “*Piano asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*” del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, attraverso l’utilizzo di ulteriori risorse PNRR rese disponibili a seguito della revisione del PNRR, con decisione del Consiglio CID dell’8 dicembre 2023 su altri investimenti di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito.

L’**articolo 4** interviene nell’ambito della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante “*Disciplina della professione di guida turistica*” e, in particolare, nell’ambito dell’articolo 4 che disciplina l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica.

La *ratio* del presente intervento consiste nel modificare il citato articolo 4 incrementando gli oneri a carico della finanza pubblica per gli anni 2025, 2026 e a decorrere dall’anno 2027. Infatti, allo stato è in corso il primo esame nazionale e, alla luce del numero effettivo di domande di partecipazione pervenute (pari a 10 volte il numero stimato all’atto della redazione della legge 13 dicembre 2023, n. 190 e della conseguente quantificazione dei relativi oneri), risultano di gran lunga insufficienti le risorse messe a disposizione per tale finalità. La mancata approvazione di una norma di ulteriore finanziamento determinerebbe l’impossibilità di concludere entro l’anno la procedura di esame indetta.

Gli obiettivi sono quelli di elevare gli oneri a carico della finanza pubblica considerata la rideterminazione dei costi, alla luce del numero di domande pervenute, per lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica, nonché di garantire la sostenibilità finanziaria dello svolgimento del predetto esame di abilitazione.

Il testo della disposizione in parola è stato predisposto all’esito di un nuovo prospetto dei costi predisposto congiuntamente da Formez PA e dalla Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo, sulla base delle candidature effettive presentate per il primo esame di abilitazione, nell’ambito della convenzione stipulata tra il Ministero del turismo e il Formez PA stesso, per la realizzazione del Progetto “Servizi di assistenza nell’organizzazione e gestione dell’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica e della prova attitudinale per l’esercizio della professione di guida turistica per il biennio 2024-2025”. Gli impatti attesi corrispondono ad una maggiore disponibilità di risorse finanziarie in capo al Ministero del turismo per la completa attuazione della citata misura del PNRR con particolare riguardo

all’obiettivo di standardizzazione del livello professionale e, ancor più, in capo a Formez PA per la concreta attuazione della procedura d’esame.

L’**articolo 5** interviene in materia di parità scolastica. Al riguardo, si precisa che la disposizione, già inserita nel disegno di legge recante “*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*” (A.S. 1184), attualmente in corso di esame parlamentare, ha acquisito il carattere di necessità e urgenza a seguito del progressivo aggravamento dei dati concernenti le revoche della parità.

Con riguardo all’intervento normativo, si interviene sulla legge n. 62 del 2000 – recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*” al fine di contrastare il fenomeno della c.d. “piramide rovesciata” (vale a dire molti studenti iscritti nelle ultime classi, e pochi in quelle iniziali, con la conseguente presenza, per i diversi corsi di studi, di una classe per ciascun anno di corso, dal primo al quarto, e di tante classi quinte).

Inoltre, si interviene sulla disciplina relativa agli esami di idoneità, al fine di prevedere delle nuove regole valevoli per qualsiasi istituzione scolastica, che consentano il corretto svolgimento degli esami di idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. In tal modo, si pone un argine alla prassi diffusa di sostenere più esami per recuperare più anni scolastici in uno, e accedere, in tal modo, in tempi brevi, all’ultima classe per il conseguimento del titolo di studio conclusivo.

L’intervento normativo, altresì, intende porre rimedio all’improprio utilizzo, da parte delle scuole paritarie, degli strumenti cartacei, quali, in particolare, il registro di classe cartaceo e il protocollo cartaceo, chiarendo che gli strumenti della pagella elettronica e del registro *on line*, da un lato, e del protocollo informatico, dall’altro, debbano essere adottate anche dalle scuole paritarie.

Tale misura mira a rivolgersi la criticità costituita dall’impossibilità di verificare con certezza, tramite il registro di classe cartaceo, la corretta gestione delle presenze in classe degli alunni e a consentire la generalizzata e ulteriore semplificazione di tutti gli adempimenti per le scuole e le famiglie.

L’**articolo 6** interviene in materia di *welfare* studentesco, incrementando di 1 milione di euro, per l’anno 2025, e di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la dotazione dello stanziamento attualmente disponibile per la fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo a favore degli alunni più disagiati. La misura intende garantire un accesso più equo all’istruzione e sostenere le famiglie meno abbienti, riducendo il peso economico derivante dall’acquisto dei libri di testo.

La proposta normativa di cui all’**articolo 7** ha lo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività e la corretta erogazione del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia paritarie consentendo ai comuni in relazione alle scuole dell’infanzia paritarie, anche per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, di affidare gli incarichi temporanei per le supplenze attingendo dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi a soggetti in possesso di titolo idoneo ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle ipotesi in cui si verifichi l’impossibilità di reperire per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione. La *ratio* della norma è quella di garantire un adeguato livello di risposta da parte della rete dei servizi ai bisogni di carattere socio-educativo delle famiglie ed evitare che la possibile carenza di operatori muniti del prescritto titolo di abilitazione possa influire sulla capacità di offerta dei servizi.

L’**articolo 8** interviene in materia di prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile. La proposta normativa è dettata dalla necessità e urgenza di rafforzare l’attività di prevenzione rispetto a un quadro molto complesso che coinvolge profondamente la scuola, in quanto quest’ultima è, per definizione, luogo nel quale accompagnare e guidare i giovani nel loro percorso di formazione e crescita personale. Pertanto, per rendere più efficace l’azione di prevenzione e supporto, la disposizione mira ad affiancare alle iniziative di informazione e sensibilizzazione, adottate dal Ministero dell’istruzione e del merito, una formazione strutturata per i docenti, affinando le loro competenze nell’intercettare tempestivamente eventuali segnali di disagio e nell’adottare strategie adeguate di intervento. La proposta normativa finalizza parte delle risorse di cui al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con la Legge di bilancio 2024, per la formazione e informazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo

e secondo grado statali sulle tematiche della prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 9** è necessario e urgente per garantire il corretto avvio e svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici scolastici regionali, di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025). In particolare, la proposta normativa novella la legge di bilancio 2025, prevedendo che la procedura concorsuale si svolga su base territoriale e che per gli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento della stessa si provveda a valere sulle risorse Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Infine, con l'intervento normativo di cui all'**articolo 10** si promuove l'internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei, autorizzando per l'anno 2025, la spesa di 1 milione di euro per l'ampliamento dell'offerta formativa degli istituti medesimi, connessa ai processi di internazionalizzazione relativi al Piano Mattei stesso.

L'intervento normativo in esame risulta coerente con il programma di Governo.

## 2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La proposta normativa in oggetto si colloca nella cornice costituzionale delineata dagli articoli 33, 34, 97 e 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma della Costituzione.

In merito all'**articolo 1**, il quadro normativo di riferimento è costituito, in primo luogo, dal decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, e, in particolare, dall'articolo 26, contenente le misure per la riforma degli istituti tecnici. In secondo luogo, il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, contenente il “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”.

Con riferimento all'**articolo 2**, il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*” e, in particolare, dall'articolo 59 contenente norme per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno. Il quadro normativo di riferimento è costituito, inoltre, dal decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 relativo alle misure del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito e, in particolare, dall'articolo 47, comma 11, in materia di graduatorie. Il quadro normativo di riferimento è, altresì, costituito dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*” e in particolare l'articolo 399, concernente l'accesso ai ruoli del personale docente. Viene in rilievo il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, e, in particolare, l'articolo 17, concernente la disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente. Il quadro normativo di riferimento è, infine, costituito dal decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante “*Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002*” e, in particolare, l'articolo 4 concernente l'accelerazione delle procedure assunzionali.

Con riferimento all'**articolo 3** il quadro normativo di riferimento decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e, in particolare, l’articolo 11, relativo al potenziamento del Piano per asili nido per la fascia di età 0-2 anni.

Con riguardo all'**articolo 4**, l’intervento si colloca nel quadro normativo così delineato:

- legge 13 dicembre 2023, n. 190 recante “*Disciplina della professione di guida turistica*”, ed in particolare l’articolo 4, comma 4 che relativamente all’esame di abilitazione prevede lo stanziamento delle relative risorse finanziarie;
- decreto 26 giugno 2024, n. 88 del Ministro del turismo concernente “*Regolamento recante disposizioni applicative per l’attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica»*”, che al Capo I disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica.

Con riferimento all'**articolo 5**, si richiama, in primo luogo, l’articolo 1, comma 2, della legge n. 62/2000, che reca la definizione di scuole paritarie intese come istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia. Alle scuole paritarie viene, pertanto, riconosciuta la “parità” in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l’offerta formativa e l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Inoltre, viene in rilievo il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico in materia di istruzione) e, nello specifico, l’articolo 192, che reca la disciplina sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione. Si richiama, altresì, il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante “*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli*” e, in particolare, l’articolo 13, comma 8-ter. Infine, si richiama il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e, in particolare, i commi 27, 29, 30 e 31 dell’articolo 7, riguardanti l’utilizzo, da parte delle scuole, della pagella elettronica, del registro *on line* e del protocollo informatico.

In ordine all'**articolo 6**, l’intervento si colloca nel quadro normativo costituito dall’articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, che prevede che i comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore, entrambi in possesso dei requisiti richiesti (situazione ISEE ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998).

Con riferimento all'**articolo 7**, viene in rilievo il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, con particolare riguardo all’art. 2-ter, che disciplina gli incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie.

Per quanto riguarda l'**articolo 8**, il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024*”, e, in particolare, dall’articolo 1, comma 186, che ha istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

In merito all'**articolo 9**, il quadro normativo di riferimento è costituito, in primo luogo, dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*” e, in particolare, dall’articolo 1, comma 568, che autorizza il Ministero dell’istruzione e del merito a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici scolastici regionali. In secondo luogo, il

quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” e, in particolare, dall’articolo 1, comma 601, che istituisce il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Infine, con riguardo all’**articolo 10**, il quadro normativo di riferimento è costituito dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L’**articolo 1** interviene sul decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. In particolare, viene introdotto l’articolo 26-*bis*, prevedendo che all’attuazione dell’articolo 26 del citato decreto-legge, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, si provveda con il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato ai sensi del comma 4-*bis* del medesimo articolo 26. Si prevede, altresì, che a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, ai fini del rispetto della clausola di cui all’articolo 26, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 144/2022, il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici, che non può essere superiore a quello delle classi presenti nell’anno scolastico 2023/2024, sia definito con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. La riforma degli istituti tecnici di cui al medesimo comma 1 è introdotta dall’anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall’anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall’anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall’anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall’anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte. L’introducendo articolo 26-*bis* prevede, altresì, che gli istituti tecnici rilascino la certificazione delle competenze progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi, tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo e che al riordino degli istituti tecnici si provveda con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L’**articolo 2**, al comma 1, interviene sul decreto-legge n. 73 del 2021, prevedendo la possibilità di coprire i posti rimasti vacanti e disponibili a valle dell’espletamento delle procedure concorsuali mediante utilizzo dei soggetti che hanno superato le prove dei concorsi PNRR, ma che per punteggio non sono rientrati nella graduatoria dei vincitori. Il comma 2 interviene sull’articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, prevedendo l’istituzione di un elenco generale istituito in ciascuna regione, utilizzabile esclusivamente per le assunzioni ulteriormente residuali dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei concorsi ordinari e degli idonei inseriti nelle graduatorie, e, altresì, stabilendo l’esplicita accettazione della sede assegnata in qualità di aventi titolo all’assunzione entro 5 giorni dall’individuazione della sede stessa. Il comma 3 interviene sull’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, incidendo sulle modalità di calcolo dell’arrotondamento che determina la ripartizione tra la procedura del 2018 e quella del 2020, prevede che le frazioni di posto siano arrotondate per eccesso se uguali o maggiori a 0,5 invece che per difetto. Il comma 4 interviene sull’articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, in materia di immissione in ruolo dei docenti, di scelta della sede, di copertura dei posti vacanti, confermando, altresì, la disciplina vigenti in tema di abilitazione del personale docente.

L’**articolo 3** autorizza l’utilizzo di risorse rientranti nel limite di quelle assegnate al Ministero dell’istruzione e del merito, titolare delle misure del PNRR, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 maggio 2024, mediante l’indizione di un nuovo bando per la selezione delle progettualità relative agli asili nido necessarie al conseguimento dell’obiettivo finale della misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 “*Piano asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*” e mediante lo scorriamento delle graduatorie ancora disponibili all’esito della procedura avviata ai sensi dell’articolo

11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 aprile 2024, n. 79 per gli interventi e i comuni che hanno aderito all'avviso pubblico prot. n. 68047 del 15 maggio 2024.

L'**articolo 4** impatta in modo diretto sulla legge 13 dicembre 2023, n. 190 incrementando le risorse di cui all'articolo 4, comma 4 e, in maniera indiretta sul decreto 26 giugno 2024, n. 88 del Ministro del turismo che al Capo I dà attuazione alla citata norma primaria.

L'**articolo 5** interviene, al comma 1, sulla legge n. 62 del 2000, prevedendo che l'Ufficio scolastico regionale competente possa autorizzare una scuola paritaria ad attivare solo una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante nella medesima scuola. La diposizione normativa in oggetto è volta a contrastare il fenomeno, anomalo e assai diffuso, della c.d. "piramide rovesciata". A tale finalità concorre anche la determinazione, al 31 luglio precedente all'inizio dell'anno scolastico di riferimento, del limite temporale prescritto per la presentazione della richiesta di autorizzazione: tale termine consentirà agli Uffici scolastici regionali di istruire, in tempo utile, le istanze pervenute, e di adottare tempestivamente il successivo provvedimento, di riconoscimento o diniego. Nei casi in cui non sia autorizzata l'estensione della parità a tali classi, non sarà più possibile, come attualmente avviene, consentire alle scuole paritarie di acquisire iscrizioni ancor prima di essere autorizzate, e di avviare l'attività didattica. Il comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 13, comma 8-*ter*, del decreto-legge n. 7 del 2007, che aveva introdotto l'abrogazione parziale di alcune norme del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico per la scuola), in precedenza oggetto di abrogazione totale per effetto dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Tra le norme di cui, per effetto della presente disposizione legislativa, si ripristina l'abrogazione totale, si rinvengono, in particolare, quelle recate ai commi 5 e 6 dell'articolo 192 del decreto legislativo 297 del 1994, che riguardano, rispettivamente: la possibilità di sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di tipo diverso; la disciplina degli esami di idoneità. Stante l'esigenza di prevedere una nuova disciplina degli esami di idoneità valevole per qualsiasi istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione (vedi il comma 3 del presente articolo), la disposizione normativa di cui al presente comma 2 ripristina l'efficacia abrogativa "totale" dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, con la conseguente abrogazione anche delle norme di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 192. Il comma 3 interviene sull'articolo 192 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di consentire il corretto svolgimento degli esami di idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Le disposizioni di cui al comma 4 intervengono sull'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con riguardo all'utilizzo, da parte delle scuole, della pagella elettronica, del registro on line e del protocollo informatico. In particolare, la lettera a) abroga il comma 27 dell'articolo 7, del decreto-legge n. 95 del 2012. Tale disposizione legislativa prevede l'obbligo del Ministero dell'istruzione di adottare un Piano di dematerializzazione delle procedure amministrative di competenza delle scuole e degli adempimenti relativi ai rapporti tra le scuole e le famiglie, al fine di implementare una gestione documentale informatizzata. Tale finalità, tuttavia, non ha trovato attuazione in tutte le scuole, alcune delle quali continuano ad avvalersi ancora di strumenti cartacei, stante la mancata adozione, ad oggi, del suddetto Piano. Per tali motivazioni si rende necessario abrogare la disposizione in parola, rimuovendo in tal modo un presupposto, vale a dire la mancata adozione del Piano, che consente di fatto ad alcuni istituti scolastici di non adottare ancora la pagella elettronica, il registro on line e il protocollo informatico. La lettera b), del comma 4, introduce due nuove disposizioni - i commi 31-*bis* e 31-*ter* - volte a chiarire che gli strumenti della pagella elettronica e del registro on line, da un lato, e del protocollo informatico, dall'altro, debbano essere adottate anche dalle scuole paritarie, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** novella l'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, incrementando di 1 milione di euro, per l'anno 2025, e di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la dotazione dello stanziamento attualmente disponibile per la fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo a favore degli alunni più disagiati.

L'**articolo 7** apporta modifiche all'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Nello specifico viene prorogata agli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, la possibilità per le scuole dell'infanzia paritarie di attingere alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, qualora vi sia l'impossibilità per le stesse di reperire docenti abilitati.

L'**articolo 8** interviene sull'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevedendo che parte delle risorse del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, pari a 1 milione di euro, siano destinate alla definizione di percorsi di formazione e informazione, rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile.

L'**articolo 9** interviene sulla legge 30 dicembre 2024, n. 207. In particolare, viene modificato l'articolo 1, comma 568, prevedendo che la procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici scolastici regionali. Inoltre, viene introdotto il comma 569-bis, con il quale si prevede che ai maggiori oneri derivanti dallo svolgimento della procedura concorsuale si provveda mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'**articolo 10** apporta modifiche all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, prevedendo che la spesa di 1 milione di euro sia prevista per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo. Inoltre, lo stesso appare in linea anche con i principi costituzionali di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, come sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

#### **5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in quanto interviene in ambiti attinenti alla competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, l'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle Regioni e agli enti locali.

#### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Le norme in esame sono compatibili con i principi di cui all'art. 118 della Costituzione in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

La materia oggetto dell'intervento non forma oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Con riferimento all'**articolo 5**, si segnala che la disposizione è già inserita nel disegno di legge recante “*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*” (A.S. 1184), attualmente in corso di esame parlamentare.

Per quanto riguarda le altre disposizioni, non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alla materia oggetto delle medesime.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE****10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

La proposta in esame è compatibile con il diritto dell'Unione europea.

L'articolo 2, in particolare, contiene disposizioni per agevolare il raggiungimento del Target europeo della Riforma 2.1 della Missione 4 -C1 del PNRR in materia di reclutamento dei docenti di 70.000 assunzioni con le nuove modalità introdotte dal Piano e ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato e quindi le supplenze per il personale docente anche in considerazione delle contestazioni pervenute a livello europeo in merito all'abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato nel sistema scolastico nell'ambito della Procedura di infrazione n. 2014/4231 relativa alla non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni della direttiva 1999/70/CE.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

In relazione alla proposta normativa di cui all'articolo 2, in materia di reclutamento del personale docente, è pendente la procedura di infrazione n. 2014/4231 relativa alla non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni della direttiva 1999/70/CE in materia di contratti a tempo determinato, con particolare riferimento al personale scolastico.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

La proposta oggetto dell'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.**

Con riferimento alla proposta normativa di cui all'articolo 2, in materia di reclutamento del personale docente, si segnala, per affinità di materia, che innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea è pendente la Causa C-155/25, relativa alla procedura di infrazione n. 2014/4231 in materia di contratti a tempo determinato del personale scolastico, con specifico riguardo, tuttavia, al personale Ata.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non risultano pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Non vi sono indicazioni al riguardo.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO****1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento non introduce nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

In particolare, l'**articolo 1** introduce, nel decreto-legge n. 144 del 2022, l'articolo 26-bis. Inoltre, viene soppresso il secondo periodo sia del comma 2, lettera a), n. 2), sia del comma 3, dell'articolo 26 del medesimo decreto-legge.

L'**articolo 2**, al comma 1, modifica l'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Al comma 2, inserisce i commi 3-ter e 3-quater all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al comma 3, modifica l'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Al comma 4, inserisce il comma 2-ter all'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

L'**articolo 4** modifica l'articolo 4, comma 4, della legge n. 190/2023.

L'**articolo 5**, modifica l'articolo 1 della legge n. 62/2000, inserendo, dopo il comma 6, il comma 6-bis, dispone l'abrogazione dell'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge n. 7 del 2007, modifica l'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e modifica l'articolo 7 del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, disponendo l'abrogazione del comma 27 e introducendo i commi 31-bis e 31-ter.

L'**articolo 6** novella l'articolo 23 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

L'**articolo 7** modifica l'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

L'**articolo 9** modifica l'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

L'**articolo 10** modifica l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199 intervenendo sul primo e sul secondo periodo.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

La proposta normativa non produce effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'articolo 5, comma 2, dispone l'abrogazione dell'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge n. 7 del 2007, che aveva introdotto l'abrogazione parziale di alcune norme del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico per la scuola), in precedenza oggetto di abrogazione totale per effetto dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il suddetto articolo 5, comma 2, ripristina l'abrogazione totale, tra le altre, dell'articolo 192, commi 5 e 6, del decreto legislativo 297 del 1994 che riguardano, rispettivamente: la possibilità di sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di tipo diverso; la disciplina degli esami di idoneità. Stante l'esigenza di prevedere una nuova disciplina degli esami di idoneità valevole per qualsiasi istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione (comma 3 del medesimo articolo 5), il comma 2 in oggetto ripristina l'efficacia abrogativa "totale" dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, con la conseguente abrogazione anche delle norme di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 192 citato.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risulta la presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Per quanto riguarda l'**articolo 1** si rappresenta che il comma 1 dell'introducendo articolo 26-bis del decreto-legge n. 144 del 2022 prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici, che non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024, sia definito con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il rinvio a un successivo decreto, di concerto con il MEF, si rende necessario in ragione dell'impossibilità di predeterminare a monte il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici.

Il medesimo articolo 1, comma 2, stabilisce, altresì, che al riordino della disciplina degli istituti tecnici si provveda con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La previsione dell'adozione di un successivo regolamento è volta a salvaguardare la gerarchia delle fonti del diritto e, conseguentemente, la coerenza del sistema sinora disciplinato da decreti di natura regolamentare, al riguardo si precisa che gli istituti tecnici sono attualmente regolati con il d.P.R. n. 88/2010.

Con riferimento all'**articolo 3**, si prevede l'emanazione da parte del Ministero dell'istruzione e del merito di un bando per la selezione delle progettualità necessarie al completamento della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 del PNRR, al fine di assicurare le risorse occorrenti al conseguimento della misura in esame. Inoltre, in considerazione del fatto che le tempistiche sono dettate dal PNRR, si è ritenuto di non inserire in norma un termine rigido per l'emanazione del bando, al fine di consentire di dare attuazione alla previsione con maggiore rapidità e flessibilità.

Con riferimento all'**articolo 5**, il comma 3, concernente lo svolgimento degli esami di idoneità, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, per definire le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. La previsione dell'adozione di un provvedimento successivo attuativo si rende necessaria al fine di definire la normativa di dettaglio, che, stante i caratteri della necessità e dell'urgenza propri del decreto-legge, non può essere inserita nel presente provvedimento. Il termine previsto, di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per l'adozione del decreto attuativo si valuta come congruo ai fini della predisposizione del provvedimento e della efficacia del medesimo.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'istruzione e del merito, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Per quanto attiene all'**articolo 4**, sono stati utilizzati i dati e i riferimenti forniti da Formez PA e dalla Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**Amministrazione competente:** Ministero dell'istruzione e del merito e, per l'articolo 4, il Ministero del turismo

**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e del merito

\*\*\*

## 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Lo schema di decreto-legge in esame interviene per assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo alla riforma degli istituti tecnici, del sistema di reclutamento dei docenti e di quella relativa alle guide turistiche, oltre alla rimodulazione di talune risorse PNRR assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito.

Inoltre, sono previsti interventi volti a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026, quali misure in materia di parità scolastica, di *welfare* studentesco, di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito e di internazionalizzazione degli ITS *Academy* nell'ambito del Piano Mattei.

In dettaglio, l'intervento di cui all'**ARTICOLO 1** si inserisce nel quadro delle misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, nello specifico, risponde alla necessità e urgenza di consentire il raggiungimento del *target* PNRR previsto per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4 “*Istruzione e ricerca*” Componente 1 del PNRR. Detta riforma è stata realizzata con l'articolo 26 del decreto-legge n. 144/2022 recante misure per la riforma degli istituti tecnici, nei termini previsti dalla misura M4C1 – 5, vale a dire entro il 31 dicembre 2022. Con riferimento all'attuazione della riforma, l'articolo 26, comma 1 e la misura M4C1-10bis prevedono l'adozione di un decreto avente natura regolamentare con il quale abrogare o modificare il vigente decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. Detto decreto è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2024, ma non è possibile completare il complesso *iter* di emanazione entro il termine previsto dalla misura M4C1-10 bis. Ne consegue, pertanto, che tale obiettivo si possa conseguire solo attraverso norma primaria d'urgenza, auto-applicativa, che non preveda atti attuativi ulteriori. Per tale ragione, nell'introducendo articolo 26-bis non è presente il riferimento all'adozione di un successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro

dell'economia e delle finanze, volto a definire il modello di "Certificato di competenze" e le modalità di rilascio dello stesso (come previsto, invece, dall'articolo 26 del citato decreto-legge n. 144/2022). Nello specifico, la proposta normativa in esame, che riprende i nuclei fondanti del summenzionato decreto del Presidente della Repubblica approvato in esame preliminare, è essenziale per consentire il raggiungimento del target nei tempi previsti, consolidando al **comma 1**, con l'introducendo articolo 26-bis, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge n. 144/2022 e prevedendo che alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento si provveda sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-bis, pienamente aderente all'Allegato 1 del citato schema di d.P.R., e del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter, adeguatamente integrato nella parte introduttiva, al fine di rendere la norma ancora più auto-applicativa, indicando in maniera esplicita l'articolazione dell'area generale e dell'area di indirizzo riferite al primo biennio, al secondo biennio e al quinto anno. Inoltre, sempre a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, per dare attuazione all'articolo 26, comma 3, del citato decreto-legge n. 144/2022, come detto, si dispone il rilascio da parte degli istituti tecnici, in qualità di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 gennaio 2013, n. 13, a domanda dell'interessato, della certificazione delle competenze, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui all'Allegato 2-quater.

A meri fini di coerenza normativa, si dispone, altresì, la soppressione del secondo periodo sia del comma 2, n. 2), sia del comma 3.

A salvaguardia della gerarchia delle fonti del diritto e, conseguentemente, della coerenza del sistema sinora disciplinato da decreti di natura regolamentare (gli istituti tecnici sono attualmente regolati con il d.P.R. n. 88/2010), il **comma 2**, infine, rimanda il futuro riordino della disciplina degli istituti tecnici a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La platea dei destinatari complessivamente interessata, direttamente o indirettamente, dalla proposta normativa in esame è costituita da:

- il Ministero dell'istruzione e del merito, cui è demandata, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, l'adozione di un decreto attuativo dell'articolo 26 del decreto-legge n. 144/2022 e la proposta di un eventuale successivo regolamento di riordino della materia;

- gli istituti tecnici;
- gli studenti degli istituti tecnici.

Si riportano, di seguito, i principali dati numerici relativi al numero degli ITS e degli studenti nell'anno scolastico 2024/2025, tratti dal Focus *"Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2024/2025"*, redatto a settembre 2024, a cura del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione Generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica - Ufficio di statistica".

**Numeri totali studenti frequentanti gli istituti tecnici nell'anno scolastico 2024/2025.**

Totale: 832.365 studenti

Indirizzi di Studio dei Percorsi Tecnici	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totale
<b>Tecnico - settore economico</b>	<b>72.094</b>	<b>65.519</b>	<b>62.159</b>	<b>57.667</b>	<b>58.316</b>	<b>315.755</b>
Amministrazione, Finanza e Marketing	54.002	48.717	46.970	42.652	42.251	234.592
Turismo	18.092	16.802	15.189	15.015	16.065	81.163
<b>Tecnico - settore tecnologico</b>	<b>114.184</b>	<b>105.366</b>	<b>106.871</b>	<b>99.342</b>	<b>90.847</b>	<b>516.610</b>
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria	8.291	8.317	8.697	7.844	7.800	40.949
Chimica, Materiali e Biotecnologie	13.835	13.108	13.406	12.665	12.584	65.598
Costruzioni, Ambiente e Territorio	11.943	10.385	10.093	8.757	8.582	49.760
Elettronica ed Elettrotecnica	13.338	12.211	14.378	13.067	12.700	65.694
Grafica e Comunicazione	7.868	7.576	7.619	6.996	6.573	36.632
Informatica e Telecomunicazioni	32.927	30.948	29.731	28.368	22.497	144.471
Meccanica, Meccatronica e Energia	16.833	14.544	14.908	13.791	12.643	72.719
Sistema Moda	1.707	1.613	1.624	1.651	1.345	7.940
Trasporti e Logistica	7.442	6.664	6.415	6.203	6.123	32.847
<b>Totale Tecnici</b>	<b>186.278</b>	<b>170.885</b>	<b>169.030</b>	<b>157.009</b>	<b>149.163</b>	<b>832.365</b>

L'intervento di cui all'**ARTICOLO 2** si inserisce nel quadro delle misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e mira a consentire il raggiungimento del Target europeo della Riforma 2.1 della Missione 4 -C1 del PNRR in materia di reclutamento dei docenti di 70.000 assunzioni con le nuove modalità introdotte dal Piano. Tale *target*, infatti, è suddiviso nei seguenti obiettivi: reclutamento di 20 mila docenti entro dicembre 2024, 20 mila docenti entro settembre 2025 e 30 mila docenti entro giugno 2026.

Il PNRR ha previsto una radicale riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-R.2.1), che ha introdotto requisiti più rigorosi per l'accesso all'insegnamento,

prevedendo, in particolare, la necessità del previo possesso del requisito dell'abilitazione all'insegnamento, la quale è stata, a sua volta, integralmente rivista e rafforzata dalla riforma medesima, prevedendone il livello esclusivamente universitario.

In particolare, con la riforma del reclutamento - che prevede che le procedure concorsuali ordinarie del personale docente della scuola di tutti i gradi di istruzione per i posti comuni e di sostegno siano bandite con cadenza annuale su tutti i posti vacanti e disponibili - il concorso è diventato il principale strumento di reclutamento e il principio della concorsualità sta effettivamente valorizzando il merito e la qualità della formazione dei docenti attraverso un percorso selettivo.

Tali obiettivi devono essere bilanciati con le peculiarità del sistema scolastico italiano e con la relativa incidenza endemica del fenomeno del precariato.

Le norme attualmente vigenti, consapevoli di tale necessità, prevedono già alcune misure volte a favorire l'immissione in ruolo dei docenti precari tra le quali è possibile menzionare la riserva di posti nei concorsi pari al 30 per cento nei confronti del personale precario in possesso di almeno 36 mesi di servizio e la possibilità di accesso al concorso per i precari con tre anni di servizio anche se privi di abilitazione (cfr. art. 59, c. 10-bis del d.l. n. 73/2021 e art. 5, c. 4 d.lgs. n. 59/2017).

Tuttavia, dalla prima applicazione della riforma PNRR, tenuto conto dell'andamento del I° concorso PNRR bandito per 44.654 posti e del II° concorso PNRR bandito per 19.032 posti, è possibile trarre alcune valutazioni preliminari in merito all'operatività del nuovo sistema sul reclutamento al fine di poter migliorare ulteriormente nel suo complesso la funzionalità dello stesso, anche in considerazione delle note contestazioni pervenute a livello europeo in merito all'abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato nel sistema scolastico (v. cit. Procedura di infrazione n. 2014/4231 relativa alla non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni della direttiva 1999/70/CE).

In particolare, è emerso che nonostante la cadenza annuale dei concorsi e le rinnovate modalità di reclutamento introdotte dal PNRR, molte cattedre rimangano comunque vacanti a causa dell'oggettiva la mancanza di un numero adeguato di vincitori, ovvero addirittura di aspiranti, in ragione delle peculiarità dei territori o della classe di concorso. Inoltre, attualmente, la cadenza annuale dei concorsi impone che il relativo bando sia emanato nei primi mesi dell'anno scolastico, per consentire l'espletamento delle procedure e la loro conclusione in tempo utile per poter procedere alle assunzioni nei mesi estivi precedenti all'anno scolastico di riferimento. Tali tempistiche nell'emanazione dei bandi non consentono, di tenere in considerazione, ai fini delle disponibilità dei posti da mettere a bando, né l'esito dei pensionamenti per l'anno scolastico di riferimento, né lo sviluppo delle operazioni di mobilità.

Pertanto, qualora il numero dei posti vacanti dopo la mobilità risulti maggiore del numero dei posti a bando, la differenza non può ad oggi essere assegnata al personale di ruolo, determinando la disponibilità dei suddetti posti per una supplenza. Ed

infatti, come noto, il sistema prevede che i posti vacanti rimasti tali ad esito delle operazioni di reclutamento a tempo indeterminato, al fine di poter assicurare il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica ed il diritto allo studio dei cittadini, vengano assegnati con contratto a tempo determinato fino al 31/08 dell’anno scolastico di riferimento.

Quanto sopra appare evidente se si considera che i primi concorsi ordinari PNRR banditi con DDG 2575 “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” e DDG 2576 “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206” del 6 dicembre 2023 banditi per un numero di posti complessivamente pari a 44.654 unità al termine delle procedure risulta assunto un numero di soggetti di molto inferiore (circa 32.700 docenti).

Pertanto, per ridurre il ricorso alle supplenze e ottimizzare il meccanismo di reclutamento, la proposta normativa prevede ai fini dell’immissione in ruolo dei docenti un sistema che, in subordine alle immissioni in ruolo dei vincitori dei concorsi ordinari, sia in grado di utilizzare anche i docenti che hanno superato validamente e con esito positivo il relativo concorso, ma che non sono stati immessi in ruolo in quanto non rientrano nel numero dei posti messi a bando in conformità a quanto previsto in via generale dai meccanismi di accesso al pubblico impiego.

La complessità dei concorsi per docenti, l’elevato numero di candidati e la possibilità che si verifichino contenziosi potrebbe consentire, alla luce dell’esperienza del 1° concorso PNRR che, in caso di:

- mancato completamento della selezione concorsuale per alcune classi concorso in tempo utile all’avvio dell’anno scolastico, ovvero
- in assenza di un numero sufficiente di candidati o docenti individuati per alcune classi di concorso,

si possa procedere all’immissione in ruolo degli idonei dei concorsi, in quanto sono docenti che hanno validamente superato un precedente concorso, ma non sono stati immessi in ruolo solo per carenza di facoltà assunzionali.

Tanto premesso, la proposta normativa di cui all’Articolo 2 reca alcune possibili soluzioni alle criticità sopra riportate che, ferma restando l’ambizione della riforma del reclutamento, introducono ulteriori strumenti volti a minimizzare il ricorso ai contratti a tempo determinato, favorendo l’immissione in ruolo di soggetti provenienti dal nuovo percorso di specializzazione e dal superamento del concorso, in luogo dell’utilizzo, peraltro a tempo determinato, di altri soggetti in possesso di una mera anzianità di servizio da precario.

In particolare, l’ipotesi normativa prevede le seguenti proposte:

- il comma 1 della proposta normativa prevede la possibilità di coprire i posti rimasti vacanti e disponibili a valle dell’espletamento delle procedure concorsuali

mediante utilizzo dei soggetti che hanno superato le prove dei concorsi PNRR, ma che per punteggio non sono rientrati nella graduatoria dei vincitori. A tal fine – in analogia con quanto previsto in generale per tutti i concorsi delle pubbliche amministrazioni (v. art. 35, c.5-ter del d.lgs. n. 165/2001) – la disposizione prevede l'integrazione delle graduatorie, a decorrere da quella del primo concorso PNRR, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali in una misura pari al 30% dei posti banditi. La percentuale del 30% è stata inserita al fine di soddisfare la richiesta della Commissione europea di introdurre un ulteriore elemento qualitativo di graduazione dei candidati risultati idonei.

La norma proposta, si muove nel solco dettato dall'articolo 59, commi da 10 a 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – che ha previsto che le procedure concorsuali ordinarie destinate al personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano bandite con cadenza annuale, secondo modalità semplificate, su tutti i posti vacanti e disponibili, come già stabilito dall'articolo 1, comma 113, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ed infatti, la norma si limita a operare su quei posti che a valle dell'espletamento delle procedure concorsuali risultano rimasti vacanti e disponibili consentendo che gli stessi possano essere coperti mediante integrazione delle graduatorie dei concorsi svolti ai sensi della riforma sul reclutamento del PNRR con i soggetti che hanno superato le relative prove di concorso ma che per punteggio non sono rientrati nella graduatoria dei vincitori. Diversamente, le cattedre scoperte sarebbero assegnate a supplenti mediante contratto a tempo determinato utilizzando le graduatorie ad esaurimento (GAE) e le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Si ricorda che solo la prima delle GPS è costituita da soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione. Resta fermo il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori dei singoli concorsi e l'utilizzo degli idonei non impatta sui posti destinati ai successivi concorsi, infatti la norma specifica che si attinge alla quota del 30 per cento *"fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"*. La disposizione, inoltre, chiarisce l'ordine di utilizzo delle graduatorie integrate stabilendo che si faccia ricorso alla priorità temporale e quindi partendo dalla graduatoria del primo concorso PNRR;

- il comma 2 della disposizione normativa introduce i commi 3-ter e 3-quater all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. In particolare, il nuovo comma 3-ter prevede l'istituzione di un elenco generale istituito in ciascuna regione

utilizzabile esclusivamente per le assunzioni ulteriormente residuali dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei concorsi ordinari e degli idonei inseriti nelle graduatorie ai sensi del comma 1 della disposizione. A tale elenco possono iscriversi tutti gli aspiranti docenti che hanno superato un concorso bandito a decorrere dal 2020. L'elenco è utilizzabile a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 per le immissioni in ruolo residuali anche in regioni diverse rispetto a quelle di svolgimento del concorso da parte dei singoli iscritti. È possibile iscriversi nell'elenco di una sola regione alla volta. Tale disposizione trova la sua *ratio* nel cercare una soluzione alla mancanza di efficacia delle procedure concorsuali nelle regioni del nord dando la possibilità agli aspiranti docenti che hanno superato le prove concorsuali di poter accedere ai ruoli su posti lasciati vacanti. Tenuto conto, infatti, che il sistema italiano registra da sempre un divario rilevante di aspiranti docenti in talune zone del territorio e in particolari classi di concorso, questa misura consente di offrire una opportunità di immissione in ruolo a docenti provenienti dal nuovo percorso di specializzazione e dal superamento di una prova concorsuale, in luogo della - statisticamente certa - reiterazione di affidamenti di contratti di supplenza annuale.

- Il comma 3-*ter* rimette l'attuazione della norma e quindi la definizione delle modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno. È stabilito in ogni caso dalla norma primaria che l'ordinamento interno dell'elenco dovrà seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concorsi.
- Il comma 3-*quater* prevede l'esplicita accettazione della sede assegnata in qualità di aventi titolo all'assunzione entro 5 giorni dall'individuazione della sede stessa. Tale meccanismo consente di individuare anticipatamente, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, le eventuali rinunce, in modo tale da determinare, in un momento dell'anno antecedente, quali siano i posti vacanti e disponibili, così da poterli rendere disponibili per le immissioni in ruolo già a valere sull'anno scolastico di riferimento. Inoltre, si prevede che, accettando l'assunzione con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo, l'aspirante non possa prendere parte alle procedure di assegnazione delle supplenze o, comunque, non possa essere assegnatario di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. Si precisa, poi, che la decorrenza della nomina non può essere anteriore alla data del 1° settembre e che le modalità attuative del comma in oggetto sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
- Il comma 3, della disposizione modifica l'articolo 17, c. 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 al fine di risolvere la paralisi applicativa della medesima disposizione in virtù del progressivo decremento delle percentuali destinate alla procedura. Al riguardo, invece di modificare le percentuali previste dal citato articolo 17, c. 2, lettera b), del decreto legislativo n. 59 del 2017, anche al

fine di evitare qualsiasi impatto sulle disponibilità da destinare alle assunzioni ai sensi della Riforma del Reclutamento PNRR - M4C1R2.1 valevoli ai fini del raggiungimento del *target* delle 70.000 assunzioni nonché ai futuri bandi, la disposizione normativa incide esclusivamente sulle modalità del calcolo dell’arrotondamento che determina la ripartizione tra la procedura del 2018 e quella del 2020 prevedendo che le frazioni di posto sono arrotondate per eccesso se uguali o maggiori a 0,5 invece che per difetto.

- Il comma 4 mira a consentire il raggiungimento del Target europeo della Riforma 2.1 della Missione 4 -C1 del PNRR in materia di reclutamento dei docenti di 70.000 assunzioni con le nuove modalità introdotte dal Piano replicando anche per il 2025-2026 quanto disposto ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, per l’anno 2024-2025. In particolare, il secondo concorso PNRR bandito per 19.032 posti complessivi (Concorso infanzia e primaria con DDG 10 dicembre 2024, n. 3060 e Concorso secondaria di I e di II grado con DDG 10 dicembre 2024, n. 3059) è legato al Target UE - Q3 2025: 20.000 docenti assunti ed ha avuto 239.100 candidature complessive sui 2 concorsi con 264 Commissioni di valutazione e ben 1.103 articolazioni di classi di concorso aggregate in 517 procedure che non si concluderanno interamente entro il 31 agosto 2025, data ultima entro la quale, ai sensi della legislazione vigente (ex art. 4, c. 1 del decreto-legge n. 255 del 2001), devono essere completate le assunzioni a tempo indeterminato. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell’anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina. Pertanto, al fine del conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, l’intervento normativo in esame è volto a consentire l’immissione in ruolo a valere sul contingente autorizzato per l’anno scolastico 2025/2026 anche degli aspiranti inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025. L’intervento normativo consente l’utilizzo, per le sole procedure assunzionali relative al 2025/2026, delle graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2025 in modo da consentire la gestione delle operazioni di reclutamento entro il 31 dicembre 2025. La disposizione stabilisce, inoltre, che i vincitori dei concorsi le cui graduatorie sono pubblicate dopo il 31 agosto 2025 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo, presso la quale assumono servizio entro cinque giorni dall’assegnazione della sede. Inoltre, al fine di garantire al massimo la continuità didattica si prevede che, qualora i docenti di cui al secondo periodo risultino beneficiari per l’anno scolastico 2025-2026 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella

medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori in virtù delle graduatorie tardive, gli stessi sono confermati sul posto dove avevano il contratto a termine. L'ultimo periodo del capoverso 2-ter mantiene ferma la disciplina di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, confermando che per i vincitori di concorso di cui al primo periodo in possesso dell'abilitazione si applica l'articolo 13, comma 1 e a coloro che non sono in possesso dell'abilitazione, l'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 per cui tali soggetti sottoscriveranno un contratto annuale di supplenza e dovranno acquisire i CFU/CFA necessari al conseguimento dell'abilitazione (30 o 36, secondo le diverse fattispecie) nel corso del 2024-2025.

La platea dei destinatari complessivamente interessata, direttamente o indirettamente, dalla proposta normativa in esame è costituita da:

- idonei dei concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023 e quindi a partire dai primi concorsi PNRR in relazione al comma 1 e idonei dei concorsi banditi a decorrere dall'anno 2020 in relazione al comma 2;
- vincitori del 2° CONCORSO PNRR - Concorso infanzia e primaria: DDG 10 dicembre 2024, n. 3060 e Concorso secondaria di I e di II grado: DDG 10 dicembre 2024, n. 3059 in relazione al comma 4;
- le articolazioni periferiche del Ministero dell'istruzione e del merito in relazione agli adempimenti previsti dal comma 2;
- il Ministro dell'istruzione e del merito in relazione al decreto da adottarsi ai sensi del comma 2, che introduce il comma 3-ter all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

I docenti idonei dei concorsi destinatari dell'intervento normativo ad oggi ammontano a complessivi 23.212 ma quelli effettivamente assumibili ai sensi delle disposizioni normative proposte alla data odierna, fermo restando che non si sono ancora conclusi tutti i concorsi 2024, sono solamente 7.668.

La proposta normativa di cui all'**ARTICOLO 3** risponde all'esigenza di garantire il *target* PNRR relativamente alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “*Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*” del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*.

Si prevede l'utilizzo di ulteriori risorse PNRR rese disponibili a seguito della revisione del Piano stesso, circa 820 milioni di euro, che derivano dal riconoscimento, da parte della Commissione europea, dei maggiori costi sostenuti dallo Stato italiano a fronte dell'incremento dei prezzi di realizzazione delle opere e in ragione del mantenimento dei medesimi *target* iniziali e che si rendono disponibili per un nuovo piano per asili nido.

Si prevede l'indizione di un nuovo bando per la selezione delle progettualità relative agli asili nido mediante lo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili all'esito

della procedura di potenziamento del Piano asili nido, avviata ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123. L'urgenza della misura deriva, pertanto, della necessità di adottare, dopo l'approvazione della norma, il decreto di assegnazione delle risorse sulla base di un bando già emanato e rispetto al quale i Comuni stanno già inviando le proprie candidature.

Destinatari principali della proposta normativa di cui all'articolo 3 sono gli asili nido situati su tutto il territorio nazionale.

Dagli ultimi dati Istat, pubblicati nel novembre 2023, emerge che nell'anno educativo 2021/2022 erano attivi 13.518 nidi e servizi integrativi per la prima infanzia e autorizzati oltre 350mila posti (48,8% dei quali a titolarità pubblica).

La proposta normativa di cui all'**ARTICOLO 4** interviene nell'ambito della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante *"Disciplina della professione di guida turistica"* e, in particolare, nell'ambito dell'articolo 4 che disciplina l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, incrementando gli oneri a carico della finanza pubblica per gli anni 2025, 2026 e a decorrere dall'anno 2027 per l'espletamento dell'esame di abilitazione.

Il citato articolo 4 della legge n. 190 del 2023 ha autorizzato una spesa pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 170.000 euro a decorrere dall'anno 2025, oneri coperti ai sensi del successivo articolo 14 della medesima legge. Inoltre, l'articolo 28 del decreto del Ministro del turismo 26 giugno 2024, n. 88 (*"Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190"*) ha stabilito che i *"soggetti interessati a partecipare all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica sono tenuti a un versamento di un contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame, stabilito in euro 10"*. Nel corso dell'anno 2024, è stata stipulata la convenzione tra il Ministero del turismo e Formez PA, per la realizzazione del Progetto *"Servizi di assistenza nell'organizzazione e gestione dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica e della prova attitudinale per l'esercizio della professione di guida turistica per il biennio 2024-2025"*.

La convenzione prevedeva, per l'espletamento del primo esame, un onere complessivo a carico del Ministero del turismo pari a 300.000 euro (così come previsto dall'articolo 4, comma 4), tenendo conto di una previsione stimata di 3.000 candidature per il biennio 2024-2025. Tuttavia, a seguito della pubblicazione del bando sul portale del reclutamento inPA in data 28 gennaio 2025, con termine di presentazione delle domande alla data del 27 febbraio 2025, si è riscontrato che il numero effettivo delle candidature è stato pari a 29.228 unità, pari a circa dieci volte la previsione stimata.

Si è pertanto reso necessario richiedere nuovamente a Formez PA e alla Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo di predisporre un nuovo prospetto dei costi, sulla base delle candidature effettive presentate per il primo esame di abilitazione.

Si è quindi tenuto conto di 30.000 candidati per l'effettuazione della prova scritta in sede unica, ipotizzando, poi, un numero pari a 15.000 candidati per la prova orale, sempre in sede unica, prevedendo l'istituzione di 10 sottocommissioni. La numerosità dei candidati e la complessità dell'esame rendono necessaria, infatti, l'istituzione di dieci sottocommissioni che lavorino parallelamente per l'espletamento delle prove con conseguente aumento degli oneri per lo svolgimento dei relativi.

La proposta normativa di cui all'**ARTICOLO 5** interviene in materia di parità scolastica. Al riguardo, si precisa che la disposizione, già inserita nel disegno di legge recante *"Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese"* (A.S. 1184), attualmente in corso di esame parlamentare, ha acquisito carattere di necessità e urgenza a seguito del progressivo aggravamento dei dati concernenti le revoche della parità elaborati dal competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito, che si riportano di seguito.

Nel dettaglio, il quadro normativo in cui si inserisce l'intervento in esame è rappresentato dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"*, che riconosce la parità giuridica tra la scuola pubblica e la scuola privata, de lineando il sistema nazionale di istruzione come un "unicum", costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Le scuole paritarie sono istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che, se in possesso degli specifici requisiti di qualità e di efficacia elencati dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 62/2000 (tra cui un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti generali dell'istruzione, la disponibilità di locali idonei, personale docente abilitato, applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio) possono richiedere il riconoscimento della "parità", in forza del quale sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

**DATI REVOCHES PARITÀ SCOLASTICA**

a.s. 2023/24			
USR	revoche	di cui annullate da Autorità Giudiziaria	totale al netto degli annullamenti
Abruzzo	2	2	0
Basilicata	1	0	1
Calabria	12	0	12
Campania	20	0	20
Emilia Romagna	0	0	0
Friuli VG	0	0	0
Lazio	17	0	17
Liguria	11	0	11
Lombardia	4	0	4
Marche	20	18	2
Molise	0	0	0
Piemonte	15	1	14
Puglia	10	0	10
Sardegna	9	0	9
Sicilia	74	0	74
Toscana	4	0	4
Umbria	3	0	3
Veneto	16	0	16
<b>TOTALI</b>	<b>218</b>	<b>21</b>	<b>197</b>

a.s. 2024/25			
USR	revoche	di cui annullate da Autorità Giudiziaria	totale al netto degli annullamenti
Abruzzo	0	0	0
Basilicata	2	0	2
Calabria	101	0	101
Campania	38	26	12
Emilia Romagna	0	0	0
Friuli VG	2	0	2
Lazio	25	0	25
Liguria	5	0	5
Lombardia	3	0	3
Marche	12	11	1
Molise	0	0	0
Piemonte	10	0	10
Puglia	20	2	18
Sardegna	5	0	5
Sicilia	1	0	1
Toscana	0	0	0
Umbria	6	0	6
Veneto	19	0	19
<b>TOTALI</b>	<b>249</b>	<b>39</b>	<b>210</b>

L'intervento normativo di cui al comma 1 risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno della c.d. "piramide rovesciata", che consiste nella sussistenza di un elevato numero di iscrizioni nelle ultime classi, e poche in quelle iniziali, con la conseguente

presenza, per i diversi corsi di studi, di una classe per ciascun anno di corso, dal primo al quarto, e di tante classi quinte.

A tal riguardo, si segnala che, dopo anni di stabilità attorno al milione di iscritti, le scuole paritarie hanno registrato una netta diminuzione.

Nell'anno scolastico 2013/2014, gli iscritti alle scuole paritarie erano 993.000. Nell'anno scolastico 2022/2023 sono stati registrati 793.660 iscritti. Nel confronto con le scuole statali, il calo degli iscritti alle scuole paritarie nel primo ciclo d'istruzione è stato dell'11%, contro l'8% delle corrispondenti statali.

Al contrario, proprio con riferimento al fenomeno della "piramide rovesciata", dall'analisi dei dati relativi alle scuole superiori, emerge un aumento del 27% degli iscritti nelle scuole paritarie nel quinquennio considerato. Questo forte incremento, tuttavia, non è uniforme tra gli anni; infatti, il 39% degli iscritti è concentrato all'ultimo anno, segnando, appunto, una "piramide rovesciata". Tale fenomeno suggerisce che le scuole paritarie sono spesso scelte come alternativa per ottenere più agevolmente il diploma, più che per motivazioni ideologiche.

Per rispondere alla descritta criticità, la proposta normativa in oggetto prevede che l'Ufficio scolastico regionale competente possa autorizzare una scuola paritaria ad attivare solo una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante nella medesima scuola. Inoltre, l'attivazione della classe collaterale è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento. Nel caso in cui non sia autorizzata l'estensione della parità a tali classi, non sarà più possibile, come attualmente avviene, consentire alle scuole paritarie di acquisire iscrizioni ancor prima di essere autorizzate, e di avviare l'attività didattica. Ed infatti, attualmente, nei casi in cui il gestore avvia le attività autonomamente - vale a dire in assenza del provvedimento di riconoscimento dell'estensione della parità alla classe collaterale, ovvero in assenza di esplicito diniego - ottiene dal giudice amministrativo un provvedimento cautelare che consente, comunque, la prosecuzione delle attività didattiche e la partecipazione degli studenti iscritti a tali classi, in qualità di candidati interni, agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, facendo salvo il titolo di studio finale così conseguito.

Il comma 2, attraverso l'abrogazione dell'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge n. 7 del 2007, ripristina l'abrogazione totale dell'articolo 192, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994, che riguardano, rispettivamente: la possibilità di sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di tipo diverso e la disciplina degli esami di idoneità.

Il successivo comma 3 della proposta normativa in esame prevede che l'alunno o lo studente possa sostenere, nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità al massimo per i due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Si precisa, altresì, che, nei casi in cui l'esame di idoneità si riferisca a due anni

di corso, la commissione di esame debba essere presieduta da un soggetto esterno all’istituzione scolastica, integrando in tal modo con un soggetto terzo la commissione, che attualmente è composta solo da membri interni.

La disposizione risponde alla criticità rappresentata dalla prassi, assai diffusa, di sostenere più esami di idoneità per recuperare più anni scolastici in uno e accedere, in tal modo, in tempi brevi, all’ultima classe per il conseguimento del titolo di studio consecutivo. Infatti, per passare a una classe successiva rispetto a quella per la quale si è in possesso del titolo di ammissione, occorre sostenere l’esame di idoneità, regolato dagli articoli 192 e 193 del decreto legislativo n. 297/1994, che consiste nello svolgimento di prove vertenti su tutte le discipline comprese nel piano di studi delle classi che precedono quella a cui il candidato vuole accedere.

La proposta normativa di cui al comma 4 risponde all’esigenza di porre rimedio all’improprio utilizzo, da parte delle scuole paritarie, degli strumenti cartacei quali, in particolare, il registro di classe cartaceo e il protocollo cartaceo, in luogo di informatizzati.

Al riguardo, l’articolo 7, commi 27, 29, 30 e 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede l’utilizzo da parte delle scuole, della pagella elettronica, del registro *on line* e del protocollo informatico.

In dettaglio, il comma 27 citato prevede l’obbligo del Ministero dell’istruzione di adottare un Piano di dematerializzazione delle procedure amministrative di competenza delle scuole, al fine di implementare una gestione documentale informatizzata. Tale finalità, tuttavia, non ha trovato attuazione in tutte le scuole, alcune delle quali continuano ad avvalersi ancora di strumenti cartacei, stante la mancata adozione, ad oggi, del suddetto Piano. Per rispondere a tale problematica, la disposizione proposta abroga la disposizione in parola, rimuovendo in tal modo il presupposto, vale a dire la mancata adozione del Piano, che consente di fatto ad alcuni istituti scolastici di non adottare ancora la pagella elettronica, il registro *on line* e il protocollo informatico. Si precisa, altresì, che da un punto di vista sistematico lo strumento del Piano risulta comunque superato dall’evoluzione della disciplina in materia di semplificazione e dematerializzazione delle procedure amministrative, contenute in plurime disposizioni di legge, aventi natura ormai più cogente di quella che potrebbe essere declinata dal Piano medesimo.

Viene disposta, altresì, in modo esplicito, l’applicazione alle scuole paritarie delle disposizioni in materia di pagella elettronica, registro *on line* e protocollo informatico. Infatti, gli accertamenti ispettivi evidenziano ancora un improprio utilizzo degli strumenti cartacei, soprattutto presso le scuole paritarie. Ciò comporta la conseguente impossibilità di verificare con certezza, ad esempio tramite il registro di classe cartaceo, la corretta gestione delle presenze degli alunni, necessaria per accettare la frequenza pari ad almeno tre quarti dell’orario personalizzato, che costituisce il necessario presupposto per l’ammissione agli scrutini finali. Parimenti, il non corretto

utilizzo del protocollo cartaceo non garantisce la certezza in ordine alla veridicità degli atti protocollati, anche sotto il profilo della successione cronologica.

Tale utilizzo improprio comporta la conseguente impossibilità di verificare con certezza la corretta gestione delle presenze in classe degli alunni. Si sottolinea, infatti, che anche gli studenti degli istituti paritari, come quelli delle scuole statali, hanno l'obbligo di presenza a scuola per almeno tre quarti del monte ore annuo delle lezioni; obbligo che, se non rispettato, comporta la non ammissione agli scrutini finali.


Al riguardo, si evidenzia che taluni i istituti paritari, per accrescere le iscrizioni, garantiscono il non obbligo di frequenza, limitandosi a richiedere durante tutto l'anno scolastico sporadiche presenze di due o tre giorni di tanto in tanto. Tale impostazione risulta vantaggiosa e incentivante per coloro che risiedono a lunga distanza dall'istituto.

Parimenti, il non corretto utilizzo del protocollo cartaceo non garantisce la certezza in ordine alla veridicità degli atti protocollati, anche sotto il profilo della successione cronologica.

Destinatari della proposta normativa:

- Scuole paritarie: quantificate, in relazione all'a.s. 2023/2024, in 11.765<sup>1</sup>;
- alunni e studenti frequentanti le scuole paritarie: quantificati, in relazione all'a.s. 2023/2024, in 790.460 totali.

In particolare, la scuola dell'infanzia si conferma il settore educativo in cui si concentra il maggior numero di alunni (in valore assoluto) delle scuole paritarie: 433.583 bambini distribuiti in 8.166 scuole.



<sup>1</sup> Fonte: Focus *"Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2024/2025"*, Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio di statistica (i dati sulle scuole paritarie si riferiscono all'anno scolastico 2023/2024).

## XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

***App.2 - Scuole paritarie per livello scolastico e regione\_ A.S. 2023/2024***

Regione	Infanzia	Primaria	I grado	II grado	Totale
Piemonte	481	73	54	55	663
Valle d'Aosta	8	3	1	5	17
Lombardia	1.646	251	194	369	2.460
Trentino Alto Adige	154	12	17	21	204
Veneto	1.057	91	62	94	1.304
Friuli Venezia Giulia	171	22	13	13	219
Liguria	194	42	18	11	265
Emilia Romagna	773	77	49	61	960
Toscana	350	81	29	50	510
Umbria	64	8	4	7	83
Marche	82	15	7	38	142
Lazio	670	202	92	228	1.192
Abruzzo	95	15	3	22	135
Molise	26	2	1	3	32
Campania	903	290	35	413	1.641
Puglia	374	37	10	26	447
Basilicata	40	2	-	1	43
Calabria	294	21	10	30	355
Sicilia	584	70	23	174	851
Sardegna	200	20	6	16	242
<b>Italia</b>	<b>8.166</b>	<b>1.334</b>	<b>628</b>	<b>1.637</b>	<b>11.765</b>

***App.3 - Alunni scuole paritarie per livello scolastico e regione\_ A.S. 2023/2024***

Regione	Infanzia	Primaria	I grado	II grado	Totale
Piemonte	27.132	10.440	6.821	5.610	50.003
Valle d'Aosta	475	320	129	761	1.685
Lombardia	114.900	39.366	27.177	36.664	218.107
Trentino Alto Adige	7.793	1.273	2.292	2.824	14.182
Veneto	63.536	11.287	7.009	9.904	91.736
Friuli Venezia Giulia	9.436	2.278	1.457	1.018	14.189
Liguria	9.832	4.624	1.515	1.975	17.946
Emilia Romagna	45.306	11.006	6.123	5.068	67.503
Toscana	15.944	8.448	2.216	2.847	29.455
Umbria	2.475	595	169	244	3.483
Marche	3.656	1.189	314	1.733	6.892
Lazio	40.875	22.770	8.818	16.525	88.988
Abruzzo	3.338	1.361	160	1.021	5.880
Molise	816	132	8	88	1.044
Campania	38.332	25.922	1.853	33.912	100.019
Puglia	14.383	3.923	718	1.513	20.537
Basilicata	1.309	156	-	49	1.514
Calabria	9.166	1.645	394	1.235	12.440
Sicilia	18.301	6.798	1.591	8.760	35.450
Sardegna	6.578	1.715	581	533	9.407
<b>Italia</b>	<b>433.583</b>	<b>155.248</b>	<b>69.345</b>	<b>132.284</b>	<b>790.460</b>

La proposta normativa di cui all'**ARTICOLO 6** interviene in materia di *welfare* studentesco, incrementando di 1 milione di euro, per l'anno 2025, e di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la dotazione dello stanziamento attualmente disponibile per la fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo a favore degli alunni più disagiati.

L'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, dispone che i comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore, entrambi in possesso dei requisiti richiesti (situazione ISEE ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998).

Inoltre, l'articolo 1, comma 628, della legge n. 296 del 2006 ha esteso la gratuità parziale dei libri di testo, di cui al citato articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dal citato articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, l'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha autorizzato la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Tale dotazione iniziale è stata oggetto di rifinanziamento per un importo di 30 milioni di euro a decorrere dal 2022 (ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009 e della legge di bilancio per il 2022), portando la dotazione complessiva a 133 milioni. Successivamente, l'importo è stato ulteriormente incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2024 (articolo 11 del decreto-legge n. 160 del 2024) e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per un totale di 136 milioni di euro dall'anno 2025 (articolo 14-ter del decreto-legge n. 71 del 2024).

Da ultimo, mediante l'incremento previsto dalla disposizione in oggetto, pari a un 1 milione di euro, per l'anno 2025, e 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nell'anno 2025 la spesa complessiva risulta pari a 137 milioni di euro per il 2025 e a 139 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.

Destinatari della proposta normativa:

- famiglie meno abbienti;
- alunni e studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti (situazione ISEE ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998);
- Comuni.

La proposta normativa di cui all'**ARTICOLO 7** risponde all'esigenza di garantire, anche per l'anno scolastico 2025/2026 e 2026/2027, il regolare svolgimento delle attività e la corretta erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie.

La proposta, quindi, proroga anche per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, il termine previsto all'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, consentendo ai comuni, in relazione alle scuole dell'infanzia paritarie, di affidare gli

incarichi temporanei per le supplenze attingendo dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi a soggetti in possesso di titolo idoneo ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle ipotesi in cui si verifichi l'impossibilità di reperire per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione.

Destinatari della proposta normativa:

- Scuole dell'infanzia paritarie: quantificate in 8.166;
- alunni delle scuole paritarie: quantificati in 433.583 totali<sup>2</sup>;
- educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, iscritti nelle relative graduatorie;
- famiglie degli alunni delle scuole paritarie;
- Comuni.

In relazione all'**ARTICOLO 8**, non si è ritenuto di svolgere l'AIR, trattandosi di una riassegnazione di risorse - pari a 1 milione di euro, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'esercizio finanziario 2025, per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e di comportamenti a rischio che possono portare allo sviluppo di dipendenze comportamentali nei giovani in età scolare.

La proposta normativa di cui all'**ARTICOLO 9** reca misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito.

In particolare, si prevede che la procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici scolastici regionali, sia svolta su base territoriale. La misura risponde alla criticità rappresentata dal concreto rischio di un elevato numero di rinunce da parte di quei candidati che, nel caso di un'unica graduatoria nazionale, pur risultando vincitori, non riescano ad ottenere un posto nella regione di proprio interesse.

Si prevede, altresì, la possibilità di avvalersi, ai fini dell'attivazione e dello svolgimento del concorso su base territoriale, della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale previsione risponde all'esigenza di garantire, in tempi brevi, l'efficiente svolgimento di una complessa procedura concorsuale volta al reclutamento di funzionari da destinare alle attività di supporto nella delicata materia degli affidamenti pubblici, in tempo utile per il

<sup>2</sup> Fonte: Focus "Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2024/2025", Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio di statistica (i dati sulle scuole paritarie si riferiscono all'anno scolastico 2023/2024).

prossimo anno scolastico, in occasione del quale verrà meno l'attuale deroga riconosciuta dall'ANAC per le nuove modalità di qualificazione quali stazioni appaltanti in capo alle scuole, con conseguente necessità che tali incombenti ricadano sugli USR, in conformità alla recente riorganizzazione ministeriale (DPCM 185 del 30 ottobre 2024).

Destinatari della proposta normativa sono tutti i soggetti aspiranti partecipanti ai futuri concorsi per il reclutamento dei funzionari del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, in particolare, i vincitori della selezione. Ulteriore destinatario della misura è RIPAM.

In relazione all'**ARTICOLO 10** non si è ritenuto di svolgere l'AIR trattandosi di un'autorizzazione di spesa per l'anno 2025 di 1 milione di euro per l'ampliamento dell'offerta formativa degli ITS *Academ*, al fine di promuovere l'internazionalizzazione degli istituti medesimi nell'ambito del Piano Mattei.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

La proposta normativa nel suo complesso persegue l'**obiettivo generale** di accelerare e semplificare il raggiungimento del target PNRR previsto per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 1 del PNRR e a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

Nell'ambito di tale finalità, le singole proposte normative mirano al raggiungimento dei seguenti **obiettivi specifici**:

#### Articolo 1:

- consolidare, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge n. 144/2017;
- definire la cornice ordinamentale dei percorsi di istruzione tecnica, prevedendo che alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento si provveda sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-bis e del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter;
- determinare il monte ore complessivo, la disciplina delle ore in compresenza in relazione alla loro funzione didattico-orientativa e le regole relative all'utilizzo della quota di autonomia e flessibilità delle istituzioni scolastiche;
- consentire agli istituti tecnici, in qualità di enti titolati, il rilascio della certificazione delle competenze, progressivamente acquisite dalle studentesse e

dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di “certificato di competenze” di cui all’Allegato 2-quater.

**Articolo 2:**

- agevolare il raggiungimento del Target europeo della Riforma 2.1 della Missione 4 -C1 del PNRR in materia di reclutamento dei docenti di 70.000 assunzioni con le nuove modalità introdotte dal Piano.
- migliorare ulteriormente nel suo complesso la funzionalità della riforma del sistema di reclutamento dei docenti M4C1-R.2.1 del PNRR;
- ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato e quindi le supplenze per il personale docente anche in considerazione delle contestazioni pervenute a livello europeo in merito all’abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato nel sistema scolastico nell’ambito della Procedura di infrazione n. 2014/4231 relativa alla non conformità dell’ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni della direttiva 1999/70/CE.
- garantire continuità didattica ottimizzando il meccanismo di reclutamento prevedendo l’immissione in ruolo, in subordine alle immissioni in ruolo dei vincitori dei concorsi ordinari, anche dei docenti che hanno superato validamente e con esito positivo il relativo concorso, ma che non sono stati immessi in ruolo in quanto non rientrano nel numero dei posti messi a bando;
- garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2025-2026.

**Articolo 3:**

- consentire l’indizione di un nuovo bando per la selezione delle progettualità relative agli asili nido.

**Articolo 4:**

- garantire la sostenibilità finanziaria dello svolgimento del predetto esame di abilitazione.

**Articolo 5:**

- contrastare il fenomeno della “piramide rovesciata” (ossia molti studenti iscritti nelle ultime classi e pochi in quelle iniziali);
- rendere non più possibile alle scuole paritarie di acquisire iscrizioni ancora prima di essere autorizzate;
- consentire il corretto svolgimento degli esami di idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;

- contrastare il fenomeno dei “diplomifici”;
- contrastare la prassi di sostenere più esami per recuperare più anni scolastici in uno, per conseguire più rapidamente il titolo di studio conclusivo;
- consentire di verificare la corretta gestione delle presenze degli alunni;
- consentire di verificare la veridicità degli atti controllati, anche sotto il profilo della successione cronologica.

**Articolo 6:**

- contrastare la dispersione scolastica;
- sostenere le famiglie meno abbienti, attraverso la riduzione del peso economico derivante dall’acquisto dei libri di testo.

**Articolo 7:**

- garantire, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, il regolare svolgimento delle attività e la corretta erogazione del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia paritarie;
- supportare le famiglie, assicurando la regolare erogazione del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia paritarie;
- garantire un adeguato livello di risposta da parte della rete dei servizi ai bisogni di carattere socio-educativo delle famiglie;
- evitare che la possibile carenza di operatori muniti del prescritto titolo di abilitazione possa influire sulla capacità di offerta dei servizi educativi.

**Articolo 9:**

- migliorare le modalità di reclutamento del personale del Ministero dell’istruzione e del merito;
- ridurre il numero di rinunce dei vincitori di concorso.

**2.2 Indicatori**

La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi associati alle proposte normative in esame potrà essere effettuata sulla base dei seguenti indicatori, ritenuti di maggiore significatività. Tali indicatori costituiscono gli elementi di riferimento per orientare le azioni di monitoraggio e valutazione di sistema.

Si riportano, di seguito, i principali indicatori, associati agli obiettivi delle singole proposte normative e riferiti all’anno scolastico 2025/2026.

**Articolo 1:** la proposta normativa è volta a consentire l'attuazione della riforma degli istituti tecnici; pertanto, non è possibile definire indicatori quantitativi. L'unico indicatore del raggiungimento degli obiettivi sottesi all'intervento potrà essere rappresentato dal corretto funzionamento del sistema degli istituti tecnici.

**Articolo 2:**

- numero di docenti immessi in ruolo su posti vacanti e disponibili per ciascun anno scolastico in virtù del nuovo sistema di reclutamento della riforma PNRR;

**Articolo 3:**

- numero di domande presentate

**Articolo 4:**

- numero di domande di partecipazione pervenute;
- stima dei costi effettuata da Formez PA e dalla Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo sulla base di macro-voci di spesa.

**Articolo 5:**

- numero di iscritti per ciascun anno di corso;
- numero di classi terminali per ciascun indirizzo di studi presso le scuole paritarie;
- numero di diplomati presso le scuole paritarie per anno scolastico;
- numero di esami di idoneità/integrativi compiuti dal medesimo candidato all'interno dello stesso anno scolastico;
- numero di controlli con esito positivo effettuati dai collegi ispettivi in ordine alla regolare frequenza da parte degli alunni delle attività didattiche e al rispetto delle procedure amministrative e contabili da parte delle scuole paritarie.

**Articolo 6:**

- numero di studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti (situazione ISEE ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998) che hanno beneficiato della misura.

**Articolo 7:**

- numero di incarichi temporanei per le supplenze affidati dai comuni nelle scuole dell'infanzia temporanee negli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, attingendo dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi a

soggetti in possesso di titolo idoneo ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle ipotesi in cui si verifichi l'impossibilità di reperire per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione.

#### **Articolo 9:**

- numero di rinunce dei vincitori del concorso per l'assunzione di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito, svolto secondo le modalità previste dall'intervento normativo in esame.

### **3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO**

#### **3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

Si indicano di seguito i principali impatti, di carattere economico e sociale, per ciascuna categoria di destinatari, con riguardo alle proposte normative in oggetto.

La proposta normativa di cui all'**articolo 1** produrrà nei confronti dei destinatari, quali gli istituti tecnici e gli studenti degli stessi, il beneficio di consentire la definizione della cornice ordinamentale dei percorsi di istruzione tecnica. Tale beneficio, impattando sul sistema nazionale di formazione, si estende a tutta la collettività, che potrà beneficiare di un sistema di istruzione in continuo miglioramento. In via immediata, la proposta normativa in oggetto produce l'impatto positivo rappresentato dal raggiungimento del *target* PNRR.

La proposta normativa di cui all'**articolo 2** produrrà i seguenti impatti con riferimento alle singole categorie di destinatari:

- idonei dei concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023 e quindi a partire dai primi concorsi PNRR: tali soggetti potranno essere impiegati per la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a valle dell'espletamento delle procedure concorsuali. A tal fine, l'integrazione delle graduatorie, a decorrere da quella del primo concorso PNRR, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali in una misura pari al 30% dei posti banditi;
- idonei dei concorsi banditi a decorrere dall'anno 2020: tali soggetti potranno iscriversi in un elenco generale istituito in ciascuna regione e utilizzabile esclusivamente per le assunzioni ulteriormente residuali dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei concorsi ordinari e degli idonei inseriti nelle graduatorie;
- vincitori del 2° CONCORSO PNRR - Concorso infanzia e primaria: DDG 10 dicembre 2024, n. 3060 e Concorso secondaria di I e di II grado: DDG 10 dicembre 2024, n. 3059: tali soggetti, anche se inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il

31 agosto 2025 ma entro il 10 dicembre 2025 potranno esse immessi in ruolo a valere sul contingente autorizzato per l'anno scolastico 2025/2026 ed esclusivamente per procedure assunzionali relative al 2025/2026.

In termini generali, per l'intero sistema di istruzione, per le scuole, gli studenti, le famiglie e per la collettività, l'intervento normativo produrrà il beneficio rappresentato da una riduzione del precariato relativo ai docenti.

Con riguardo alla proposta normativa di cui all'**articolo 3**, si evidenzia l'impatto positivo per gli asili nido e per la collettività, rappresentato dalla destinazione agli stessi di ulteriori risorse per il loro potenziamento.

Destinatario diretto dell'intervento normativo di cui all'**articolo 4** è il Ministero del turismo, quale amministrazione preposta all'indizione dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica. A tale ultimo riguardo, in relazione agli impatti economici, ci si riporta alle seguenti quantificazioni prospettate da Formez PA e dalla Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo per l'anno 2025 (Tabella 1) e per gli anni successivi (Tabella 2):

<b>Esame guide per 30.000 candidati primo anno sede unica con ipotesi dimezzamento orali 15.000 con 10 sottocommissioni</b>	
<b>MACRO VOCI DI SPESA</b>	<b>Totale</b>
A) Progettazione dell'intervento	7.500,00
B) Servizi per la ricezione delle domande	35.000,00
C) Servizi prova scritta	1.100.000,00
C1 Affidamento servizio Global Service - prove scritte	660.000,00
C2 Servizi prove selettive	80.000,00
C3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	360.000,00
D) Servizi prova orale	500.000,00
D1 Affidamento servizio Global Service	200.000,00
D2 Servizi prove orali	200.000,00
D3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	100.000,00
E) Attività e servizi trasversali	88.000,00
<b>TOTALE COSTI SELEZIONE</b>	<b>1.730.500,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.730.500,00</b>
costo pro-capite	57,68

<b>Esame guide per 15.000 candidati a decorrere dal secondo anno sede unica</b>	
<b>MACRO VOCI DI SPESA</b>	<b>Totale</b>
A) Progettazione dell'intervento	5.000,00
B) Servizi per la ricezione delle domande	23.333
C) Servizi prova scritta	733.333
C1 Affidamento servizio Global Service - prova scritta	440.000
C2 Servizi prova scritta	53.333
C3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	240.000
D) Servizi prova orale	334.000
D1 Affidamento servizio Global Service	133.333
D2 Servizi prove orali	133.333
D3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	66.667
D) Attività e servizi trasversali	58.667
<b>TOTALE COSTI SELEZIONE</b>	<b>1.154.333</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.154.333</b>
costo pro-capite	76,96

I destinatari indiretti corrispondono ai soggetti partecipanti agli esami di abilitazione e a Formez PA, quale soggetto preposto all'organizzazione delle prove concorsuali, che beneficeranno di una maggiore disponibilità di risorse utili all'efficiente espletamento dell'esame nazionale.

Per quanto concerne i singoli destinatari della proposta di cui all'**articolo 5**, in particolare con riferimento alle scuole paritarie, l'intervento in esame consentirà, nel medio-lungo termine, di ripristinare la legalità nelle scuole stesse, assicurando che gli alunni e gli studenti frequentino realmente i corsi di studi e che gli esami di idoneità siano svolti seguendo precise regole. In questo modo sarà valorizzato il ruolo delle tante scuole paritarie che operano correttamente nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.

Inoltre, l'utilizzo della pagella elettronica, del registro *on line* e del protocollo informatico consentirà alle scuole paritarie, nel breve-medio termine, di semplificare i numerosi adempimenti burocratici che gravano sulle stesse.

Altresì, la previsione del termine del 31 luglio precedente all'inizio dell'anno scolastico di riferimento, come limite temporale per la presentazione della richiesta di autorizzazione, consentirà agli Uffici scolastici regionali di istruire in tempo utile le istanze pervenute, permettendo alle scuole paritarie di conoscere, prima dell'avvio dell'anno scolastico, il successivo provvedimento di riconoscimento o diniego.

Con riferimento agli studenti iscritti alle scuole paritarie, l'effettiva frequenza delle lezioni e il superamento di esami di idoneità rigorosi, permetterà loro non solo, nel breve-medio termine, di acquisire quell'insieme di nozioni e competenze proprie dell'indirizzo di studi prescelto, ma anche, nel medio-lungo termine, di conseguire una

crescita personale e culturale, di sviluppare un'autonoma capacità di giudizio e pensiero critico, e di maturare una responsabilità personale e sociale.

Con riferimento alla misura prevista dall'**articolo 6**, questa produrrà dei benefici per gli studenti della scuola secondaria in possesso dei requisiti richiesti, i quali, ottenendo libri di testo gratuitamente, potranno, nel breve periodo, proseguire il percorso di studi e a completamento dello stesso, quindi nel medio-lungo periodo, conseguire quel bagaglio di conoscenze e competenze necessarie per poter accedere al mondo del lavoro, al pari dei propri colleghi che non versano nelle medesime condizioni economiche.

Allo stesso modo, anche per le famiglie meno abbienti la proposta normativa in esame produrrà dei benefici, in termini di maggiore serenità derivante dalla consapevolezza che ai propri figli siano garantite le condizioni per poter proseguire il percorso di studi, impedendo loro di rimanere indietro rispetto ai loro coetanei, a causa delle difficili condizioni economiche.

L'intervento previsto dall'**articolo 7**, produrrà, nei confronti degli educatori inseriti nelle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi a soggetti in possesso di titolo idoneo ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 , il beneficio rappresentato dalla possibilità di essere destinatari di incarichi temporanei per le supplenze nelle scuole dell'infanzia paritarie negli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, nelle ipotesi in cui si verifichi l'impossibilità di reperire per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione.

Nei confronti delle scuole dell'infanzia paritarie, la proposta normativa produrrà il beneficio di garantire la continuità didattica a vantaggio dei bambini e delle loro famiglie.

La proposta normativa di cui all'**articolo 9** produrrà, a vantaggio dei vincitori della futura procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici scolastici regionali, di poter scegliere la regione di preferenza. A vantaggio del Ministero dell'istruzione e del merito, la proposta normativa consentirà il reclutamento di personale per gli uffici scolastici regionali, riducendo il numero delle rinunce.

### 3.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

- A. Si ipotizza che le proposte normative inserite nello schema di decreto-legge in esame non produrranno effetti sul sistema delle piccole e medie imprese, rilevanti al punto da effettuare il Test PMI.
- B. Le norme proposte non producono effetti sulla concorrenza, a eccezione dell'articolo 4, ove si rileva un effetto indiretto sulla concorrenza, considerato che l'aumento di risorse comporta l'effettiva possibilità a tutti i soggetti iscritti all'esame nazionale di partecipare alla procedura abilitativa.
- C. Le proposte di intervento non introducono nuovi o maggiori oneri informativi, rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa di settore.
- D. Le proposte di intervento non introducono livelli di regolazione superiori a quelli attualmente richiesti dagli atti comunitari.

#### **4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

##### **4.1 Attuazione**

Responsabile dell'attuazione del presente provvedimento è il Ministero dell'istruzione e del merito e, in particolare, le competenti Direzione generali e l'Unità di missione PNRR.

Per quanto attiene all'articolo 4, all'attuazione provvede la Direzione Generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche del Ministero del turismo.

##### **4.2 Monitoraggio**

L'attuazione e il monitoraggio dell'intervento spettano ai competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, ivi comprese le articolazioni periferiche costituite dagli Uffici scolastici regionali.

Per quanto attiene all'articolo 4, il monitoraggio verrà assicurato dai soggetti responsabili dell'attuazione, indicati al punto 4.1, sulla base degli indicatori di riferimento come sopra individuati.





€ 4,00